REGIME FISCALE DEI FILATI DELLE VARIE FIBRE TESSILI NATURALI ED ARTIFICIALI

Art. 4

Le riduzioni previste dal precedente art. 3 spettano quando le inattivita' e la loro durata siano state denunziate, almeno con telegramma o anche per telefono, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione, entro le ore undici del secondo giorno precedente a quello in cui ha inizio la interruzione della lavorazione, se la inattivita' denunciata sia dovuta ad iniziativa del fabbricante, e appena il fabbricante stesso ne sia in grado, quando l'inattivita' dichiarata sia dovuta all'insorgere di un impedimento improvviso ed estraneo alla sua volonta'. In quest'ultimo caso la denuncia della interruzione della lavorazione puo' essere fatta anche al piu' vicino Comando di brigata della guardia di finanza. La riduzione del canone in ogni caso non puo' aver luogo se l'interruzione della lavorazione non e' accertata dalla Finanza e, quando la denuncia e' fatta dopo l'inizio dell'interruzione della lavorazione, non puo' avere decorrenza anteriore all'ora della denunzia telegrafica o telefonica al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione e, se del caso, al Comando di brigata della guardia di finanza. Le denuncie telefoniche debbono, in ogni caso, essere confermate con telegramma appena l'orario di apertura degli uffici telegrafici lo permetta. Qualora la ripresa della lavorazione avvenga prima del termine indicato nella denuncia, deve essere fatta pure comunicazione telegrafica o telefonica all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione competente non meno di dodici ore prima della ripresa stessa.

Versione in vigore dal 13 ottobre 1961, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 3

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Regime fiscale dei filati delle varie fibre tessili naturali ed artificiali
Estremi	Legge 22 marzo 1951, n. 205
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 7 aprile 1951

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/regime-fiscale-dei-filati-delle-varie-fibre-tessili-naturali-ed/art-4/versione/3

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it